

LEGGE REGIONALE 27 FEBBRAIO 1964, N. 13

**Espropriazione per causa di pubblica utilità di terreni
destinati a vivai forestali¹**

Articolo unico - (1) I terreni adibiti all'impianto o al mantenimento o necessari all'ampliamento di vivai forestali attinenti alla sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani ai sensi del R.D. 30.12.1923, n. 3267 e del relativo regolamento approvato con R.D. 16 maggio 1926, n. 1126, o in quanto necessari alla coltivazione delle foreste demaniali regionali, possono, a norma della legge regionale 17.5.1956, numero 7, essere dichiarati di pubblica utilità.

¹ In B. U. 3 marzo 1964, n. 9.